

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
455/2013/R/EEL**

**INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO DELLA REGOLAZIONE
TARIFFARIA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E TRASMISSIONE DELL'ENERGIA
ELETTRICA**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica*

17 ottobre 2013

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito delle tematiche di regolazione tariffaria, disciplinate, per il periodo 2012-2015, dall'allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT).

In particolare, il documento illustra le valutazioni in corso da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in merito alla possibile revisione, in corso di periodo di regolazione, di aspetti specifici della regolazione tariffaria del settore elettrico relativamente:

- a) al trattamento dei contributi ricevuti dall'impresa distributrice, da soggetti pubblici e privati, ai fini della determinazione delle tariffe a copertura del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;*
- b) all'introduzione di una struttura tariffaria binomia delle tariffe di trasmissione di cui agli articoli 5 e 16 del TIT e di un meccanismo di copertura dei ricavi del servizio di trasmissione.*

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (unitadie@autorita.energia.it) entro l'11 novembre 2013. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Infrastrutture
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano**

*e-mail: unitadie@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it*

INDICE

1	Oggetto della consultazione e struttura del documento	4
	SEZIONE 1 Tariffe di distribuzione: trattamento dei contributi	5
2	Trattamento dei contributi previsto dal TIT 2012-2015	5
3	Presupposti dell'intervento e sintesi delle modifiche proposte alla regolazione delle tariffe di distribuzione	7
4	Approfondimenti applicativi relativi al degrado dei contributi e all'allocazione dei costi	9
	SEZIONE 2 Tariffe di trasmissione: struttura tariffaria binomia.....	11
5	La struttura binomia della tariffa di trasmissione prevista dal TIT.....	11
6	Orientamenti per la determinazione di una tariffa di trasmissione binomia	12
7	Orientamenti per l'introduzione del meccanismo di copertura dei ricavi di trasmissione	13

1 Oggetto della consultazione e struttura del documento

- 1.1 Il presente documento si inquadra nell'ambito delle tematiche di regolazione tariffaria riguardanti l'erogazione del servizio di distribuzione di energia elettrica, disciplinate, per il periodo di regolazione 2012-2015, dall'allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT).
- 1.2 In particolare il documento illustra le valutazioni in corso da parte dell'Autorità relativamente:
 - a) alla possibile revisione del trattamento dei contributi pubblici e privati ai fini della determinazione delle tariffe relative al servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
 - b) all'introduzione di una struttura tariffaria binomia delle tariffe di trasmissione di cui agli articoli 5 e 16 del TIT e di un meccanismo di copertura dei ricavi del servizio di trasmissione.
- 1.3 Nella Sezione 1, il documento affronta le tematiche relative alla revisione del trattamento dei contributi ai fini della determinazione delle tariffe di distribuzione. In particolare, dopo aver descritto l'attuale trattamento, ai fini tariffari, dei contributi pubblici e privati percepiti dalle imprese distributrici, vengono illustrate le valutazioni in corso da parte dell'Autorità riguardo alla revisione delle modalità di trattamento dei contributi, sia ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto sia degli ammortamenti. Le valutazioni sono sviluppate riprendendo alcune considerazioni ed opzioni di regolazione illustrate nei documenti per la consultazione propedeutici all'adozione del TIT¹.
- 1.4 Relativamente al trattamento dei contributi, le opzioni in consultazione riguardano i meccanismi perequativi per l'anno 2013 e l'aggiornamento delle tariffe per il servizio di distribuzione a partire dall'anno 2014.
- 1.5 Nella Sezione 2, sono descritti gli orientamenti dell'Autorità in relazione all'introduzione di una struttura binomia delle tariffe di trasmissione di cui agli articoli 5 e 16 del TIT.
- 1.6 In particolare l'Autorità, in considerazione delle criticità emerse nel corso degli approfondimenti avviati con la deliberazione 20 dicembre 2012, 565/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 565/2012/R/EEL) relativamente alle non preventivate complessità nell'individuazione dei parametri tecnici e dimensionali univoci tramite i quali identificare la potenza disponibile nei punti di interconnessione tra la Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito: RTN) e le reti di distribuzione intende sottoporre a consultazione:
 - a) l'introduzione di una tariffa TRAS binomia (potenza/energia) da applicare ai soli clienti finali in AT/AAT, prevedendo contestualmente il mantenimento di un corrispettivo CTR (corrispettivo di trasmissione applicato da Terna ai distributori) monomio;
 - b) l'introduzione di un meccanismo di copertura dei ricavi che permetta di stabilizzare il gettito tariffario a fronte di oscillazioni della domanda in modo da fornire un corretto segnale per la realizzazione degli investimenti da parte del gestore del sistema di trasmissione.

¹ Per elementi di maggior dettaglio si rimanda in particolare a quanto contenuto nei documenti per la consultazione del 21 luglio 2011, DCO 29/11 (di seguito: DCO 29/11) e 6 dicembre 2011, DCO 45/11 (di seguito DCO 45/11).

SEZIONE 1

Tariffe di distribuzione: trattamento dei contributi

2 Trattamento dei contributi previsto dal TIT 2012-2015

Trattamento dei contributi ai fini tariffari

- 2.1 Secondo quanto previsto dal TIT 2012-2015, ai fini del riconoscimento dei costi operativi e del capitale investito riconosciuto (CIR), i contributi in conto capitale ricevuti da organismi comunitari ed enti pubblici, i contributi da connessione relativi a nuovi impianti di produzione previsti dal TICA² ed i contributi da connessione a preventivo, incassati da privati, previsti dal TIC³ (al netto di una quota del 20% a copertura delle spese generali) percepiti dalle imprese distributrici sono portati in detrazione del capitale investito. I contributi da connessioni a *forfait*, incassati da privati, previsti dalle tabelle 1, 3, 4, 5 e 6 del TIC, e la quota parte del 20% dei contributi a preventivo a copertura delle spese generali, invece, sono portati in detrazione dei costi operativi.
- 2.2 Seguendo tale impostazione, il dimensionamento dei parametri tariffari di inizio periodo regolatorio è stato effettuato tenendo conto del livello atteso dei ricavi derivanti dai contributi medesimi. In altri termini, alla copertura dei costi operativi delle imprese concorrono sia i ricavi tariffari perequati sia i ricavi da connessioni a *forfait* (nella misura stimata a inizio periodo regolatorio).
- 2.3 Tale impostazione riflette sostanzialmente quella già vigente nel terzo periodo di regolazione ed è maturata a seguito del processo di consultazione per la definizione della regolazione tariffaria per il periodo 2012-2015 (di seguito: quarto periodo di regolazione).
- 2.4 In tale processo di consultazione, l'Autorità, in relazione alle esigenze di rendere il più possibile la tariffa aderente ai costi per i servizi regolati e di procedere nella convergenza dei criteri di regolazione del settore elettrico e del settore gas⁴, aveva formulato due ipotesi alternative⁵:
- **Ipotesi A.1:** mantenimento della regolazione vigente nel periodo di regolazione 2008-2011 che prevedeva che i ricavi da contributi da connessione a *forfait* ed una quota pari al 20% dei contributi da connessione a preventivo a copertura delle spese generali o amministrative fossero portati in detrazione del costo operativo e un meccanismo facoltativo di perequazione per consentire alle imprese distributrici il riallineamento dei ricavi effettivamente realizzati in ciascun anno da contributi da connessione a *forfait*, con il livello di ricavo associato ai medesimi contributi, utilizzato ai fini delle determinazioni tariffarie;
 - **Ipotesi A.2:** previsione che i contributi da connessione, inclusi quelli a *forfait*, fossero trattati quali contributi in conto capitale da portare in detrazione del capitale

² Il TICA è Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA), Allegato A alla deliberazione 23 luglio 2008 ARG/elt 99/08 come successivamente modificato e integrato.

³ Il TIC è il Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, Allegato C alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11.

⁴ Nel settore gas l'ammontare complessivo dei contributi pubblici in conto capitale percepiti e dei contributi privati addebitati nell'anno di riferimento, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, è portato in detrazione degli investimenti dell'anno e non dei costi operativi.

⁵ In particolare si vedano i paragrafi 9.25 e seguenti del DCO 29/11.

investito, ad eccezione della quota ascrivibile alla copertura delle spese generali o delle spese amministrative, da continuare a scomputare dai costi operativi e, conseguentemente, eliminazione del meccanismo di perequazione a garanzia del ricavo da contributi per il servizio di connessione.

- 2.5 In esito alle consultazioni, è emerso un generale accoglimento per l'ipotesi A.2 sopra illustrata, motivato dal fatto che tale intervento garantirebbe una maggiore coerenza dei ricavi ammessi con i costi sottostanti alla tariffa ed una stabilizzazione dei ricavi per le imprese (ovvero non più esposti all'incerto andamento dei ricavi da contributi di connessione a *forfait*).
- 2.6 Diversi soggetti partecipanti alle consultazioni, tuttavia, hanno anche evidenziato il rilevante impatto della manovra sui livelli tariffari: la modifica proposta, infatti, determinerebbe una riduzione dei costi riconosciuti per la remunerazione del capitale investito e per gli ammortamenti ma, nel primo anno di applicazione, anche un aumento del livello dei costi operativi coperti dalla tariffa di distribuzione, con un effetto netto, a parità di altri elementi, di aumento delle tariffe a carico dei clienti finali del servizio.
- 2.7 Tenuto conto delle osservazioni sopra esposte, in una logica di continuità regolatoria e di stabilità dei livelli tariffari, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare anche per il periodo di regolazione 2012-2015 lo schema di regolazione in vigore nel periodo precedente, modificando solamente il trattamento dei contributi da connessione degli impianti di produzione, prevedendo anche per questi ultimi la detrazione dal capitale investito riconosciuto.
- 2.8 Tuttavia, nella prospettiva di una possibile successiva adozione dell'Ipotesi A.2, l'Autorità ha comunque introdotto obblighi specifici di contabilizzazione separata delle partite relative alle connessioni disponendo, in particolare, che i gestori di rete tengano separata evidenza contabile dei contributi per le connessioni e dei corrispettivi per le prestazioni specifiche disciplinate dal TIC, distinguendo le partite per tipologia di prestazione, per livello di tensione, gli importi relativi ai contributi in quota fissa e quelli a copertura dei costi amministrativi.⁶

Stabilizzazione del ricavo da contributi da connessione

- 2.9 Per il quarto periodo regolatorio l'Autorità, a seguito del processo di consultazione, non ha ritenuto sussistessero le condizioni per continuare a proporre il meccanismo di perequazione a garanzia dei ricavi da connessione, introdotto per il biennio 2010-2011 con la deliberazione 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09 (di seguito: deliberazione 203/09) a seguito di una imprevista e consistente contrazione dei contributi per il servizio di connessione ed una conseguente riduzione della copertura dei costi operativi da parte delle imprese distributrici.
- 2.10 L'Autorità ha ritenuto, infatti, che l'anno di riferimento per la determinazione dei costi riconosciuti (anno 2010) catturasse in maniera sufficiente gli effetti della crisi economica, non considerando probabile ulteriori consistenti contrazioni del livello dei contributi effettivamente raccolti rispetto a quelli stimati a inizio periodo ed utilizzati per dimensionare le tariffe di distribuzione.

⁶ Si veda il comma 35.1 del TIC.

3 Presupposti dell'intervento e sintesi delle modifiche proposte alla regolazione delle tariffe di distribuzione

- 3.1 La valutazione sulla base della quale l'Autorità ha ritenuto non sussistessero i presupposti per confermare il meccanismo di perequazione a garanzia dei ricavi nell'attuale periodo di regolazione (cfr. paragrafi. 2.9 e 2.10) si è rivelata critica: il peggioramento della crisi economica ha infatti determinato una ulteriore contrazione delle richieste di connessioni e, conseguentemente, un non trascurabile scostamento (a partire dal 2012 con conferma della tendenza nel primo semestre 2013) tra il livello dei ricavi da connessione a *forfait* attesi e presi a riferimento nella determinazione delle tariffe e quelli effettivi.
- 3.2 Tale situazione comporta, da un lato la necessità di valutare un intervento straordinario per contenere il rischio di mancata copertura di parte dei costi operativi già nel corso del corrente anno 2013, dall'altro induce a riconsiderare le modalità di trattamento dei contributi decisa con la deliberazione ARG/elt 199/11 che hanno riproposto, come nel precedente periodo di regolazione, i già evidenziati limiti in termini di stabilità dei ricavi.
- 3.3 Gli interventi sopra delineati si inquadrano nel più generale obiettivo di corretta allocazione dei costi del servizio e, conseguentemente, di tutela degli interessi dei clienti finali.
- 3.4 L'Autorità, in particolare, sta valutando l'ipotesi di:
- a) introdurre, limitatamente all'anno 2013, un meccanismo correttivo dei ricavi da contributi di connessione a *forfait*, che incida sulla differenza tra volumi di servizio stimato e volumi di servizio effettivo, in analogia con i meccanismi attivati nel biennio 2010-2011;
 - b) affrontare la problematica con un intervento strutturale, a partire dall'anno 2014, riconsiderando l'adozione della già richiamata ipotesi A.2 del DCO 29/11 (cfr. paragrafo 2.4), che tra l'altro consentirebbe di superare definitivamente la necessità di attuare meccanismi perequativi dei ricavi da connessione.
- 3.5 L'attuazione dell'intervento di cui alla lettera a) comporta, a parità di altre condizioni, un aumento del livello delle tariffe, legato alla temporanea necessità di finanziare il meccanismo.
- 3.6 L'intervento di cui alla precedente lettera b) non comporta, per contro, un aumento dei costi riconosciuti, ma piuttosto una loro redistribuzione nel tempo: a fronte dell'aumento dei costi operativi coperti tramite le tariffe, corrisponde, negli anni successivi, un deprezzamento più veloce del capitale investito e dei relativi ammortamenti riconosciuti.
- 3.7 Peraltro, qualora l'intervento venisse attuato con l'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2014, l'Autorità stima che i sopra richiamati effetti sulle tariffe di distribuzione, riconducibili all'aumento dei costi operativi, dovrebbero essere tendenzialmente controbilanciati dall'attesa riduzione delle tariffe di rete derivante dall'aggiornamento infra periodo del tasso di remunerazione del capitale investito previsto ai sensi del comma 12.3 del TIT.

Stabilizzazione del ricavo di distribuzione e nuovo trattamento dei contributi da connessione

- 3.8 Per una strutturale stabilizzazione dei ricavi tariffari di distribuzione, a partire dal 2014, riprendendo le proposte contenute nell'opzione A.2 illustrata nel DCO 29/11, l'Autorità intende pertanto valutare l'ipotesi secondo cui anche i contributi da connessione a *forfait* siano trattati in maniera analoga ai contributi pubblici e, pertanto, portati in detrazione del capitale investito riconosciuto. La quota parte di costi operativi fino ad oggi coperta tramite i contributi a *forfait*, dal 2014 verrebbe pertanto coperta direttamente tramite le tariffe di distribuzione.
- 3.9 Coerentemente con gli orientamenti dichiarati per il quarto periodo di regolazione del settore gas⁷, in un'ottica di convergenza regolatoria, l'Autorità intende altresì affinare le modalità di determinazione del valore degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito riconosciuto connesse al trattamento dei contributi.
- 3.10 In particolare l'Autorità ritiene opportuno che i contributi a qualunque titolo percepiti, esclusa la quota del 20% dei contributi a preventivo a copertura delle spese generali, siano portati in detrazione del valore delle immobilizzazioni sia ai fini della remunerazione del capitale investito sia ai fini della determinazione dell'ammortamento. In altri termini, si ritiene che anche i contributi debbano essere soggetti, come i cespiti, ad ammortamento in funzione della vita utile dei medesimi cespiti cui i contributi si riferiscono.
- 3.11 La *ratio* di degradare i contributi percepiti va ricercata nell'esigenza di riflettere la dinamica delle restituzioni pro-quota annua ai clienti degli importi ad essi relativi. Nel caso in cui sia prevista la restituzione dei contributi, che si sostanzia in tariffe più basse, perché la quota di ammortamento del contributo è portata in deduzione o degli ammortamenti riconosciuti o dei costi operativi riconosciuti, allora il valore dei contributi nel tempo deve essere diminuito per effetto delle restituzioni (c.d. degrado), al fine di evitare che i clienti finali paghino due volte per la medesima voce di costo. Giova osservare infatti che, nel caso dei contributi pubblici, i clienti finali hanno già indirettamente pagato l'ammontare del contributo in qualità di contribuenti, mentre nel caso dei contributi privati hanno già provveduto (direttamente) alla copertura dei costi sostenuti dall'impresa distributrice per l'erogazione del servizio di connessione tramite il pagamento dei corrispettivi previsti dal TIC. Ove non si prevedano forme di restituzione dei contributi, pertanto, il cliente finale sopporterebbe in bolletta un costo che ha già sostenuto come contribuente o come utente del servizio di connessione.

Spunti per la consultazione

- S1. Osservazioni sull'ipotesi di introduzione di un meccanismo di perequazione dei contributi per l'anno 2013.
- S2. Osservazioni sull'ipotesi di modifica del trattamento dei contributi a *forfait* a partire dall'anno 2014.
- S3. Al paragrafo 3.10, viene proposto di non portare in detrazione del capitale investito la quota del 20% dei contributi a preventivo a copertura delle spese generali. Come si valuta, sia in termini applicativi che di coerenza con il trattamento contabile di tali poste, la possibilità di portare anche detta quota di ricavo in detrazione del capitale investito? Motivare la risposta.

⁷ Si veda in particolare l'opzione T4.A del documento per la consultazione 56/2013/R/GAS.

4 Approfondimenti applicativi relativi al degrado dei contributi e all'allocazione dei costi

- 4.1 Contestualmente alla modifica delle modalità di trattamento dei contributi a *forfait* l'Autorità intende valutare l'ipotesi di modificare le modalità di trattamento dei contributi ai fini del calcolo degli ammortamenti e, di conseguenza, prevedere forme di degrado dello *stock* di contributi ai fini della determinazione del livello del capitale investito netto utilizzato per il calcolo della componente del costo riconosciuto a remunerazione del capitale investito.
- 4.2 Per quanto riguarda il trattamento dei contributi pubblici e privati a preventivo al netto della quota del 20% a copertura delle spese generali (di seguito: contributi in conto capitale) l'Autorità, ai fini della determinazione del livello iniziale dei costi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione (2012), ha considerato tutti i contributi incassati a partire dall'anno 2007 e fino all'anno 2010 (ivi incluse le quote di rilascio annuale di contributi incassati precedentemente all'anno 2007).
- 4.3 In occasione della determinazione delle tariffe per l'anno 2014, ai fini del degrado di tali contributi, data la base informativa attualmente disponibile, è necessario preliminarmente attribuire in maniera convenzionale i contributi in conto capitale come relativi a cespiti specifici al fine di poterli degradare secondo la vita utile a fini regolatori del cespite prescelto. In particolare, l'Autorità è orientata a considerare tali contributi come percepiti ai fini della realizzazione di linee MT e BT, la cui vita utile ai fini tariffari è fissata pari a 30 anni.
- 4.4 Ai fini del degrado dei contributi in conto capitale, data l'ipotesi sulla vita utile, ai fini della determinazione dei parametri tariffari per l'anno 2014, l'Autorità intende considerare i contributi incassati fino all'anno 2012 al loro valore lordo. Il "monte contributi" così calcolato sarà degradato, già a partire dalla tariffa relativa all'anno 2014, sulla base della rispettiva vita utile residua, calcolata assumendo una vita utile di 30 anni. Tale soluzione appare equilibrata in relazione agli effetti che essa produce in termini di costi riconosciuti, sia in considerazione del peso, nel complesso modesto dei contributi rispetto al valore delle immobilizzazioni nette, sia in considerazione dell'età media del "monte contributi".
- 4.5 Ai fini del trattamento dei contributi percepiti dalle imprese distributrici per la connessione di nuovi impianti di produzione previsti dal TICA l'Autorità intende applicare le medesime ipotesi in relazione alla vita utile ai fini regolatori (pari a 30 anni) e le medesime modalità di degrado (su un periodo trentennale), utilizzate ai fini del trattamento dei contributi in conto capitale.
- 4.6 Con riferimento ai contributi privati a *forfait* l'Autorità intende prevedere forme di degrado ed un trattamento dei contributi medesimi ai fini tariffari analoghi a quelli illustrati con riferimento ai contributi pubblici e privati a preventivo. In particolare l'Autorità intende considerare i contributi a *forfait* incassati negli anni 2010 – 2012 e una vita utile a fini regolatori pari a 30 anni.
- 4.7 Ai fini dell'aggiornamento del valore del CIN e degli ammortamenti riconosciuti in tariffa per l'anno 2015, l'Autorità prevede di:
- acquisire i contributi pubblici e privati (sia a preventivo che a *forfait*) di competenza dell'anno 2013, con indicazione della quota dei medesimi contributi riferibile a ciascuno dei cespiti in relazione ai quali tali contributi sono stati percepiti;
 - in relazione ai suddetti contributi, considerarne il valore netto (sulla base della vita utile ai fini regolatori propria del/i cespite/i cui detti contributi si riferiscono) sia ai fini della determinazione della remunerazione del capitale, sia ai fini degli ammortamenti.

- continuare il degrado dei contributi pubblici e privati a preventivo (2007-2012) e privati a *forfait* (2010-2012) come determinati ai precedenti paragrafi 4.3 –4.6.

4.8 In analogia con quanto illustrato in relazione alla determinazione del CIN, anche ai fini della determinazione del livello degli ammortamenti riconosciuti, si provvederà a detrarre dal valore degli ammortamenti calcolati, secondo le procedure illustrate nella relazione AIR alla deliberazione ARG/elt 199/11, il valore dell'ammortamento dei contributi pubblici, calcolato convenzionalmente sulla base delle ipotesi illustrate ai precedenti punti.

Allocazione dei costi alle tipologie di utenza

- 4.9 Con riferimento ai maggiori costi operativi (precedentemente coperti tramite i contributi a *forfait*) che, a seguito della manovra, dovranno essere coperti direttamente tramite le tariffe, l'Autorità intende allocare tali costi ai clienti connessi a ciascun livello di tensione sulla base della ripartizione dei medesimi costi operativi rilevata ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2012.
- 4.10 Ai fini della detrazione dei contributi dal capitale investito, l'Autorità intende attribuire detti contributi ai soli clienti connessi in media e bassa tensione, ripartendoli sulla base del peso dei costi di capitale (e dei relativi ammortamenti) allocati ai medesimi clienti, rilevato in occasione della determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2012.

Spunti per la consultazione

- S4. Osservazioni sulle ipotesi applicative relative alle modalità di degrado dei contributi.
- S5. Osservazioni sull'ipotesi di attribuzione convenzionale dei contributi in conto capitale relativi agli anni 2007-2012 come percepiti ai fini della realizzazione di "linee MT" e "linee BT".
- S6. Osservazioni sulle ipotesi di allocazione dei costi.

SEZIONE 2

Tariffe di trasmissione: struttura tariffaria binomia

5 La struttura binomia della tariffa di trasmissione prevista dal TIT

- 5.1 Con la deliberazione ARG/elt 199/11, l’Autorità, in sede di approvazione dei criteri di regolazione tariffaria per il quarto periodo di regolazione (2012-2015), al fine di adottare una struttura tariffaria maggiormente aderente alla struttura dei costi sottostanti il servizio di trasmissione (*cost reflectivity*) e di garantire un adeguato grado di certezza sul gettito tariffario a copertura dei costi di trasmissione (ripartendo tra gestore del sistema di trasmissione e clienti finali i rischi derivanti da variazione dei volumi), ha introdotto una struttura binomia delle tariffe a copertura dei costi di trasmissione, prevedendo in particolare:
- a) ai sensi dell’articolo 16 del *TIT*, corrispettivi in potenza e in energia (CTR_P e CTR_E) applicati dal gestore del sistema di trasmissione alle imprese distributrici in tutti i punti di interconnessione con le reti di distribuzione;
 - b) ai sensi dell’articolo 5 del *TIT*, corrispettivi in potenza e in energia ($TRAS_P$ e $TRAS_E$) applicati dalle imprese distributrici ai soli clienti finali in alta e altissima tensione (AT e AAT), mantenendo una struttura monomia ($TRAS_E$) per i clienti finali connessi in bassa e media tensione.
- 5.2 Nella fase di consultazione che ha preceduto l’adozione dei criteri tariffari per il quarto periodo di regolazione, ai fini della determinazione della potenza disponibile nei punti di interconnessione, sia Terna che le principali imprese distributrici avevano segnalato principalmente criticità di carattere operativo nonché la necessità di disporre di un adeguato intervallo temporale ai fini della raccolta dei dati necessari e dell’adeguamento dei sistemi informativi. A tal fine, con la deliberazione ARG/elt 199/11, l’Autorità ha:
- a) confermato transitoriamente, per il solo anno 2012, la struttura monomia delle tariffe di trasmissione;
 - b) previsto (comma 16.2 del *TIT*) che il gestore del sistema di trasmissione individuasse, entro il 30 settembre 2012, la potenza disponibile nei punti di interconnessione tra la *RTN* e le reti di distribuzione, introducendo contestualmente obblighi informativi e di accesso nei riguardi delle imprese responsabili della gestione degli impianti di interconnessione.
- 5.3 Terna, con comunicazione del 1 ottobre 2012, ha segnalato all’Autorità, anche a seguito di confronti avviati con le imprese distributrici e associazioni di categoria, l’impossibilità di individuare in maniera omogenea e univoca i parametri impiantistici tecnico-dimensionale attraverso i quali identificare la potenza disponibile nei punti di interconnessione tra la *RTN* e le reti di distribuzione, date le notevoli differenze esistenti tra le tipologie impiantistiche nei punti di interconnessione (ivi inclusi i punti di prelievo dei clienti finali direttamente connessi alla *RTN*, ad essi assimilati)⁸.

⁸ In particolare sono state segnalate, tra le altre, le seguenti casistiche:

- configurazioni nelle quali nel punto di interconnessione non sono presenti impianti;
- configurazioni nelle quali sono presenti trasformatori la cui capacità non è in linea con la capacità di trasmissione delle linee elettriche a monte dell’interconnessione medesima;
- situazioni dove, sebbene sia possibile individuare parametri elettrici di riferimento (quali la potenza di targa dei trasformatori), a causa delle diverse configurazioni di esercizio della rete tale potenza può non essere rappresentativa della reale potenza disponibile nei singoli punti di interconnessione.

- 5.4 Alla luce di tale segnalazione, l’Autorità, in sede di aggiornamento delle tariffe di trasmissione per l’anno 2013, con la deliberazione 565/2012/R/EEL, ha:
- a) prorogato per un ulteriore anno la struttura monomia delle tariffe di trasmissione;
 - b) dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione di procedere agli approfondimenti necessari in merito alle criticità relative alla determinazione della potenza disponibile nei punti di interconnessione.
 - c) previsto per il 2013, come già disposto dalla deliberazione ARG/elt 199/11 per l’anno 2012, l’applicazione in acconto con successivo conguaglio della componente tariffaria monomia $TRAS_E$, con riferimento ai clienti finali in AT/AAT.

6 Orientamenti per la determinazione di una tariffa di trasmissione binomia

- 6.1 L’Autorità, sulla base di ulteriori valutazioni effettuate nel corso del 2013 in merito ai vincoli di natura tecnica ai fini dell’individuazione univoca della potenza disponibile nei punti di interconnessione tra la *RTN* e le imprese distributrici, intende sottoporre a consultazione, in luogo della soluzione prevista dal *TIT*, l’introduzione di una struttura tariffaria binomia limitatamente alla sola componente tariffaria $TRAS$ applicata ai soli clienti finali in AT/AAT, in modo da trasferire comunque su tali clienti i segnali di costo connessi all’impegno di potenza, con l’obiettivo di migliorare la *cost reflectivity* della struttura tariffaria per tali clienti.
- 6.2 Non si ritiene invece percorribile, allo stato attuale, l’implementazione di una struttura tariffaria binomia per la componente *CTR*. In tale prospettiva si rendono necessari ulteriori approfondimenti tecnici e metodologici per individuare un *driver* significativo e stabile per procedere ad una riallocazione complessiva dei costi del servizio di trasmissione. Tale intervento potrà essere affrontato nel procedimento per la definizione delle regole del periodo regolatorio che si aprirà con il 2016, a valle delle necessarie fasi di istruttoria e consultazione.
- 6.3 Per i rimanenti anni del presente periodo di regolazione (2014-2015), l’Autorità è pertanto orientata a:
- a) confermare l’applicazione di un corrispettivo *CTR* monomio (come per il biennio 2012-2013) a copertura dei costi di trasmissione riconosciuto dalle imprese di distribuzione al gestore del sistema di trasmissione;
 - b) prevedere, a partire dall’anno 2014, l’introduzione di corrispettivi in potenza e in energia $TRAS_P$ e $TRAS_E$ per i soli clienti finali connessi in AT/AAT secondo le seguenti modalità:
 - i. determinare, nell’anno di riferimento, il corrispettivo in potenza $TRAS_P$ come rapporto tra la quota parte del gettito della tariffa di trasmissione riconducibile ai clienti finali in AT/AAT attribuita alla potenza impegnata (RT_P) e la potenza impegnata⁹ dai medesimi clienti finali (PI);
 - ii. individuare la quota di gettito RT_P sulla base dell’incidenza dei costi di capitale (remunerazione del capitale e ammortamenti) sul ricavo di riferimento del servizio di trasmissione; la quota di gettito RT_E è individuata sulla base dell’incidenza dei costi operativi sul ricavo di riferimento del servizio;
 - iii. la potenza impegnata PI dai clienti finali connessi in AT/AAT, è determinata come sommatoria, per ciascun punto di prelievo dei clienti finali connessi in AT/AAT, della potenza impegnata in ciascun mese dell’anno di riferimento;

⁹ La potenza impegnata come definita ai sensi dell’articolo 1 del *TIT*.

iv. il corrispettivo $TRAS_P$ è applicato alla potenza impegnata su base mensile, come definita ai sensi dell'articolo 1 del *TIT*.

- 6.4 L'adozione della proposta di cui al precedente paragrafo 6.3 dà luogo, al posto di una riattribuzione complessiva dei costi di trasmissione in funzione della potenza disponibile nei punti di interconnessione (che rappresenta il principale *driver* di costo del servizio), ad una riallocazione del costo di trasmissione unicamente all'interno della categoria di clienti finali in AT/AAT in funzione della potenza impegnata. Tale ipotesi determinerebbe un trasferimento di costi di trasmissione da clienti in AT/AAT con elevato fattore di utilizzo della potenza impegnata (che comporta, a parità di consumi, un minor onere per il sistema elettrico) a clienti in AT/AAT con basso fattore di utilizzo della potenza. In particolare, simulazioni preliminari elaborate su un campione rappresentativo di clienti connessi in AT/AAT sui dati di prelievo dell'anno 2012 evidenziano che profili di utilizzo della potenza impegnata superiori a circa il 51% consentirebbero di beneficiare di una riduzione del costo di trasmissione.
- 6.5 L'Autorità intende applicare la tariffa *TRAS* binomia come sopra descritta a partire dall'anno 2014, non prevedendo pertanto alcun conguaglio delle componenti *TRAS* gli anni 2012 e 2013. Non si ritiene opportuno procedere a conguagli sui primi due anni del periodo regolatorio in quanto la procedura proposta, pur inquadrandosi in una logica di maggior riflettività del costo, si differenzia metodologicamente dal quadro originariamente previsto dal *TIT* che avrebbe comportato una complessiva redistribuzione del costo del servizio di trasmissione tra livelli di tensione, sulla base di uno specifico *driver* di costo (la potenza disponibile).

Spunti per la consultazione

S7. Osservazioni sulle proposte in materia di tariffa di trasmissione binomia.

7 Orientamenti per l'introduzione del meccanismo di copertura dei ricavi di trasmissione

- 7.1 La conferma della struttura monomia della tariffa applicata dal gestore di trasmissione alle imprese distributrici di cui all'articolo 16 del *TIT* rende necessaria la conferma di un meccanismo di copertura dei ricavi che dia luogo a flussi di ricavi stabili al fine di fornire un corretto segnale per la realizzazione degli investimenti da parte del gestore del sistema di trasmissione e non mettere a rischio la realizzazione del piano di investimenti sulla *RTN*.
- 7.2 A tal fine l'Autorità intende estendere anche ai restanti anni del periodo regolatorio il meccanismo di cui all'articolo 4 della deliberazione ARG/elt 188/08, già applicato transitoriamente negli anni 2012 e 2013, che prevede la correzione dei ricavi di trasmissione al netto di una franchigia pari allo 0,5%.

Spunti per la consultazione

- S8. Osservazioni sulla proposta di introduzione del meccanismo di copertura dei ricavi del servizio di trasmissione.
- S9. Osservazioni sulla possibilità, in alternativa al meccanismo proposto, di applicare un meccanismo di copertura dei ricavi che consenta di recuperare lo scostamento tra ricavi effettivi e la quota di ricavi riconosciuti riconducibili ai costi di capitale (remunerazione del capitale investito e ammortamenti) e all'80% dei costi operativi, a valere sul livello tariffario degli anni successivi, in analogia a quanto già proposto al paragrafo 5.26 del documento per la consultazione DCO 34/11.